



Ministero della Transizione Ecologica

**Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VAS**

* * *

Parere n. 16 del 28/05/2021

Piano:	<p><i>Verifica di assoggettabilità alla VAS</i></p> <p><i>Piano di Gestione del rischio di alluvioni</i> <i>II ciclo di pianificazione: 2016-2021</i></p> <p>ID_VIP: 5701</p>
Autorità Proponente:	<p><i>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</i></p>
Autorità procedente:	<p><i>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</i></p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS Sottocommissione VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D. Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34, Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017 n. 342, recante *Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;

RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la *verifica di assoggettabilità a VAS*:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS)*;
- il D.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare:

- ✓ l’art. 5, recante “Definizioni”, e in particolare il comma 1, let. m-bis) secondo cui “si intende per verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate”;
- ✓ l’art. 6, recante “Oggetto della disciplina “e, in particolare:
 - il comma 2 secondo cui “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;
 - b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”;
 - il comma 3 secondo cui “Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano

impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.”

- il comma 3-bis secondo cui “L’Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.”
- ✓ l’art. 12, recante; “*Verifica di assoggettabilità*” e, in particolare, il comma 3, secondo cui “*Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente*” e il comma 4, secondo cui “*L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni*”.
- ✓ l’Allegato 1 alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, recante “*Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12*”;
- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;
- il Decreto Legislativo 22.01.2004 n ° 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n ° 137;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000*”;
- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992*”;
- le Linee Guida Commissione Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;
- le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VInCA) - *Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) – “Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*”;
- le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- le Linee Guida per l’Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea-2013(Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment)
- le Linee Guida “*Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente- Commissione Europe-2003*”;

- la “Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano” MIBACT-2018

RICHIAMATA la seguente normativa di settore:

- la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) che ha istituito “un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”;

- la Direttiva 2006/118/CE “sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”;

- **la Direttiva 2007/60/CE “relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni”** che ha istituito a livello europeo un quadro coordinato per la valutazione e la gestione dei rischi da alluvioni, volto principalmente a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, oltre che i possibili danni all’ambiente, al patrimonio culturale e alle attività economiche connesse con i fenomeni in oggetto;

- **il D.lgs. 49/2010 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2007/60/CE** relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ed in particolare:

✓ l’art. 7 comma 3, lett. a), secondo il quale “le autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico, per le zone di cui all’articolo 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell’articolo 11, comma 1”;

✓ l’art. 9 comma 1-bis secondo il quale “I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all’articolo 7 comma 3, lettera a) del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.”;

- la Direttiva 2008/56/CE che ha istituito “un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino”;

- la Direttiva 2008/105/CE “relativa a standard di qualità nel settore della politica delle acque...”;

- **le Linee guida europee “Floods Directive reporting guidance 2018”;**

- **le “NOTE per il reporting artt. 4 e 5 della Dir. 2007/60/CE2 (2019)”** redatte da ISPRA;

DATO ATTO che

- il Ministero della Transizione Ecologica, è l’Autorità Competente cui spetta il compito di esprimere il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;

- l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (d’ora innanzi *Autorità Proponente*) in data 19/11/2020 con nota prot. 16203 ha presentato, per competenza, alla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi *Divisione*) la domanda per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 12 del D. lgs 152/2006, relativamente al “Piano di Gestione del rischio di alluvioni- Il ciclo di pianificazione: 2016-2021”; la domanda oltre al Rapporto Preliminare e all’elenco dei

soggetti competenti in materia ambientale (SCA) rimanda, attraverso apposito link, al Rapporto Ambientale di supporto alla procedura di VAS del PGRA approvato con DPCM n. 49 del 07/03/2019;

- la domanda è stata acquisita dalla Divisione con prot.n. MATTM/97913 in data 26/11/2020 e con prot. n. MATTM/100689 in data 02/12/2020;

- la Divisione con nota prot.n. MATTM/96090 in data 20/11/2020, con riferimento ai Piani di gestione delle acque ed ai Piani di gestione del rischio alluvioni, ha comunicato alle Autorità di Bacino Distrettuali che *“Per i procedimenti non ancora avviati, si rappresenta l’opportunità di consentire che la trasmissione del Rapporto preliminare possa essere svolta dall’Autorità procedente. Tale attività non esclude la previa collaborazione per l’individuazione degli SCA e potrà essere portata a termine dopo l’avvenuta comunicazione circa la procedibilità dell’istanza da parte di questa Direzione”*;

- la Divisione con nota prot.n. MATTM/104991 in data 15/12/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi *Commissione*) con prot. n. CTVA/4211 in data 15/12/2020 ha trasmesso per l’avvio dell’istruttoria della Verifica di assoggettabilità a VAS:

✓ la domanda sopraccitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata ivi inclusa la notifica di avvio della consultazione sul Rapporto Preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (d’ora innanzi *SCA*) inviata dall’Autorità Proponente con prot. 16208 in data 19/11/2020;

✓ la sopraccitata nota della Divisione prot.n. MATTM/96090 del 20/11/2020;

- la Divisione con la suddetta nota prot.n. MATTM/104991 in data 15/12/2020 ha comunicato inoltre:

✓ il proprio *“accordo sull’elenco proposto dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA)”*;

✓ che *“al ricevimento della presente comunicazione, codesta Autorità provvederà a informare i SCA dell’avvio della consultazione sul Rapporto preliminare, come indicato nella nota prot. MATTM.U.96090 del 20.11.2020”*;

✓ l’avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al Rapporto preliminare sul sito internet istituzionale dell’autorità competente;

- con nota prot. n. 422 del 14/01/2021, acquisita al prot. n. CTVA/162 del 14/01/2021 l’Autorità Proponente ha inviato precisazioni ai SCA per l’accesso alla documentazione del Rapporto Preliminare sul portale istituzionale del MATTM;

VISTE le seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell’art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006, da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale:

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione DGCRESS	Data
1	Osservazioni SCA della Regione Siciliana – Dipartimento Ambiente	MATTM/2020/0101622	04/12/2020
2	Riscontro a nota dell’assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana	MATTM/2021/0102365	07/12/2020

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione DGCRESS	Data
3	Osservazioni Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (RiA)	MATTM/2021/0000123	04/01/2021
4	Osservazioni Direzione Generale per la Sicurezza del suolo e dell'Acqua	MATTM/2021/0002063	12/01/2021
5	Osservazioni Regione Siciliana - Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali	MATTM/2021/0007694	26/01/2021
6	Riscontro nota 725/14/01/21- Regione Siciliana – Servizio 2 – Assetto del Territorio	MATTM/2020/0008113	27/01/2021
7	Osservazioni/Riscontro Regione Siciliana – Servizio 2 – Assetto del Territorio	MATTM/2021/0003793	15/01/2021
8	Osservazioni/Riscontro Regione Siciliana – Servizio 2 – Assetto del Territorio	MATTM/2021/0004195	18/01/2021
9	Osservazioni ARPA Sicilia	MATTM/2021/0010515	02/02/2021
10	Osservazioni Regione Siciliana – Servizio 2 – Assetto del Territorio	MATTM/2021/0015784	16/02/2021
11	Osservazioni Libero Consorzio Comunale di Siracusa – X Settore	MATTM/2021/0021933	03/03/2021

- con nota prot. 2238 del 16/02/2021, acquisita per conoscenza al prot. CTVA/712 del 16/02/2021, l'Autorità Proponente ha trasmesso chiarimenti sulle osservazioni della DGSUA del 2/01/2021 prot. n. 2063;

PRESO ATTO che relativamente al *Piano di Gestione del rischio di alluvioni* dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (d'ora innanzi *PGRA*):

- con il parere n. 1888 del 9/10/2015 la Commissione, relativamente alla consultazione del Rapporto Preliminare, ha dato indicazione delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (*parere di scoping*);

- con nota prot. DVA-2015-26108 del 20/10/2015, la Divisione ha trasmesso all'Autorità Proponente il parere della Commissione n. 1888 del 9/10/2015;

- con il parere n. 2255 del 2/12/2016, successivamente modificato con nota prot. CTVA/4263 del 21/12/2016, la Commissione ha espresso parere sul *PGRA* con osservazioni e condizioni;

- con D.M. n. 58 del 14/03/2017, emanato di concerto tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, è stato espresso – tenuto conto del parere n. 2255 del 02/12/2016 della Commissione e del parere prot. n. 22287 del 28/12/2016 del MIBAC - il parere positivo sul *PGRA*, sul relativo Rapporto Ambientale e sul Piano di Monitoraggio con raccomandazioni, condizioni ed osservazioni (*parere motivato*);

PREMESSO che:

- il PGRA è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2007/60/CE (*Direttiva Alluvioni*), recepita a livello nazionale dal D. Lgs. 49/2010, al fine di ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali;
- la Direttiva Alluvioni prevede che l'elaborazione, l'aggiornamento e la revisione ciclica del PGRA siano condotti con il più ampio coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate, incoraggiandone la partecipazione attiva;
- il Piano riguarda tutto il distretto e viene sviluppato attraverso il coordinamento fra l'Autorità di Bacino distrettuale e le Regioni territorialmente interessate e le Regioni stesse ed il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, con la partecipazione dei portatori di interesse;
- il primo PGRA-Sicilia è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 49 del 07/03/2019 pubblicato nella GURI n. 198 del 24/08/2019 e notificato mediante comunicato nella GURS n. 43 del 24/09/2019.


PRESO ATTO che il presente parere:

- riguarda la verifica di assoggettabilità a VAS relativa al *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia – con riferimento al II ciclo* e ricade nella fattispecie definita dalla norma avanti citata (D. Lgs 152/2006 art. 6 comma 3) quale “**modifiche minori**” dei piani e dei programmi di cui al comma 2, per i quali è prevista una verifica di assoggettabilità a VAS;
- la procedura di assoggettabilità a VAS era originariamente da avviare **entro settembre 2020** da parte dell'Autorità procedente. La su citata scadenza è slittata a causa di difficoltà nel reperimento della somma da versare al MATTM per il pagamento degli oneri economici previsti per le procedure di valutazione ambientale strategica di cui all'art.3 del Decreto interministeriale MATTM-MEF del 4 gennaio 2018, n.1;
- poiché il PGRA è stato già assoggettato a VAS, tale verifica di assoggettabilità ha la finalità di valutare se il presente aggiornamento, con le modifiche introdotte, possa aver effetti significativi sull'ambiente e deve quindi essere sottoposto al processo di VAS nella sua interezza;
- ha per oggetto l'esame della seguente documentazione inviata in allegato all'istanza dall'Autorità Proponente, così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata prot.n. MATTM/104991 in data 15/12/2020:
 - ✓ il Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi dell'art.12, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 comprendente una descrizione degli aggiornamenti al Piano e le informazioni necessarie alla verifica degli impatti significativi;
 - ✓ il Rapporto Ambientale di VAS redatto nel luglio 2018 allegato al seguente link riportato nella richiesta di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa al piano PGRA II Ciclo,
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzaRegionale/PIR_AutoritaBacino/PIR_Aretematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoGestioneDirettiva200760CE/PIR_PianoGestioneRischioAlluvioni2015/PIR_ValutazioneAmbientaleStrategica/PIR_Documentazione/RA_VAS_PGRA_rev_2018_11_luglio_2018_compressed.pdf
- i “Soggetti competenti in materia ambientale” sono stati individuati sulla base di considerazioni in merito:

- soggetti già consultati per la VAS del precedente PGRA;
- contenuti del riesame del Progetto di Piano;
- potenziali impatti del Piano sul contesto ambientale interessato.

EVIDENZIATO che:

- la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (c.d. Collegato Ambientale) (Gazzetta n.13 del 18 gennaio 2016), è intervenuta con l'art. 51 sul testo del DLgs 152/2006 sostituendo sia l'art. 63 (Autorità di bacino distrettuale) che l'art. 64 (Distretti idrografici) senza apportare modifiche territoriali all'attuale assetto che comprende l'intera Regione Siciliana;
- dal punto di vista della definizione delle competenze dal 17 febbraio 2017, sono state soppresse tutte le autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e restano identificate come uniche autorità di bacino vigenti quelle Distrettuali, le quali svolgono il ruolo di "*primeCompetentAuthority*" ai fini degli adempimenti delle Direttive Acque e Alluvioni, e quindi in ultima istanza, come autorità prioritariamente responsabili della pianificazione di bacino. Ad esse sono affiancate come ulteriori autorità competenti ("*otherCompetentAuthority*") con diversi ruoli e funzioni, le Regioni e Province Autonome, il MATTM, l'ISPRA e il Dipartimento di protezione civile;
- a valle delle modifiche territoriali introdotte dalla L. 221/2015, è stata avviata una contestuale attività di verifica e revisione puntuale dei limiti amministrativi distrettuali condotta dalle Autorità di Distretto in accordo con Regioni e Province Autonome e la supervisione di ISPRA e del MATTM, che si è formalmente conclusa con la pubblicazione da parte del MATTM del Decreto del Direttore Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, STA.DEC. prot. n. 416 del 8 agosto 2018, con il quale è stato approvato il nuovo strato informativo vettoriale relativo ai limiti amministrativi distrettuali. Tale base cartografica costituisce il riferimento per le attività di pianificazione di bacino distrettuale, tra cui in particolare quella del primo aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni e l'elaborazione del secondo aggiornamento dei piani di gestione delle acque;



EVIDENZIATO che il Rapporto Preliminare:

- costituisce il documento per la verifica di assoggettabilità alla VAS limitatamente alle sole modifiche apportate al *PGRA del I ciclo (2011-2015)* che sono contenute nel *Primo aggiornamento del PGRA relativo al II ciclo di pianificazione (2016-2021)* e comprende quindi una descrizione dei soli aggiornamenti apportati al PGRA, le informazioni e i dati associati necessari alla verifica degli impatti ambientali significativi derivanti dall'aggiornamento del Piano;
- viene riportato che: “l'unica modifica al PGRA – I ciclo (2011-2015) (approvato con DPCM n. 49 del 07/03/2019) è stata apportata durante la fase di riesame e aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvione del PGRA relativa al II ciclo di pianificazione (2015-2021), conclusa con la delibera n. 5 del 24/04/2020 del Comitato Istituzionale Permanente (CIP) “*Presa d'atto delle mappe di pericolosità di alluvioni e degli shapefile relativi al rischio previste dall'art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e della relativa relazione metodologica*” e con la successiva pubblicazione delle mappe sul sito istituzionale dell'AdB, di cui alla nota prot. n. 6034 del 8/05/2020 relativa alla comunicazione di avvenuta pubblicazione delle su citate mappe sul sito istituzionale dell'AdB”. In particolare nelle mappe di pericolosità sono state rappresentate oltre alle aree già definite e approvate nel PGRA – I ciclo, anche:
 1. le aree aventi i requisiti dettati dalla Direttiva Alluvioni che corrispondono alle aree a pericolosità individuate per i tre scenari corrispondenti ai tempi di ritorno di 50, 100 e 300 anni nell'ambito dello studio idraulico bidimensionale per l'aggiornamento del PAI del tratto terminale del fosso Acqualavite ricadente nell'area territoriale tra il bacino idrografico del f. San Bartolomeo e Punta di Solanto (046);

2. i Siti d'attenzione (aree a cui non è associato in modo rigoroso un livello di probabilità/tempo di ritorno) provenienti dal P AI;
3. le nuove aree provenienti dalle segnalazioni dei Comuni ai fini dell'aggiornamento del PAI idraulico. Le aree di cui ai punti 2 e 3, sono state inserite cautelativamente nello scenario di alta probabilità (T=50 anni) a cui corrisponde un livello di pericolosità di alluvioni pari a P3. Inoltre si evidenzia che non tutti i Siti d'attenzione del PAI idraulico sono stati presi in considerazione in quanto sono state escluse le aree al di sotto di 25.000 mq ad esclusione dei siti ricadenti nel comune di Messina. Per quanto attiene l'area di cui al punto 1, l'areale di limitata estensione superficiale pari a: 2,72 ha per lo scenario avente tempo di ritorno T=50 anni; 5,54 ha per lo scenario con T=100 anni e 6,18 ha per lo scenario con T=300 anni, è limitrofa all'areale a pericolosità relativa al tratto terminale del fosso Guidaloca, anch'essa ricadente nell'area territoriale 046 e già presente nel PGRA – I ciclo, quindi già sottoposta alla procedura di VAS nell'aprile 2018 in occasione della predisposizione della revisione dei documenti del PGRA per ottemperare alle osservazioni sulla VAS contenute nel parere positivo motivato di cui al DM MATTM-MiBACT n. 58 del 14/03/2017. Le restanti perimetrazioni della pericolosità, che non hanno i su citati requisiti richiesti dalla Direttiva Alluvioni e che sono ricadenti nei Comuni Prioritari di cui al Decreto Assessoriale (Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente) del 07/09/2015 è previsto vengano aggiornate attraverso studi idraulici, da elaborare nell'ambito dell'affidamento di servizi di consulenza per il quale è in itinere la predisposizione del relativo bando di gara, finalizzati all'esecuzione di studi e progetti a valere sul Piano di Azione e Coesione (PAC) III Fase "Misure anticicliche e nuove azioni" – Azione 5.B.6 "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico".

Con riferimento al **monitoraggio delle misure del PGRA** relativo al primo ciclo di pianificazione:

- l'Autorità Proponente, nell'attesa che si proceda ad effettuare il monitoraggio dello stato di attuazione delle misure del PGRA utilizzando la piattaforma web ReNDiS, riporta lo stato di attuazione che è stato elaborato in occasione della stesura della *Valutazione Preliminare Provvisoria* relativa al II ciclo di pianificazione che prevede i seguenti criteri:
 - l'individuazione a scala di bacino di un sistema combinato di misure di prevenzione, di protezione, di preparazione e di protezione civile;
 - le misure strutturali comprendono quegli interventi di ingegneria idraulica tradizionale che agiscono sulla pericolosità degli eventi di piena tramite l'aumento della capacità idraulica del corso d'acqua (arginature, ricalibrature, rettifiche) o la riduzione della massima portata (diversivi o scolmatori, serbatoi di laminazione, casse d'espansione);
 - gli interventi non strutturali sono finalizzati a ridurre le conseguenze della piena e tendono ad evitare o ridurre l'impatto e i danni attraverso operazioni sia di carattere preventivo che di gestione del decorso degli eventi di piena;
- vengono riportate le misure non strutturali del primo ciclo del PRGA elencate in tabella 1 con i relativi stati di avanzamento, mentre la tabella 2 contiene, per ogni "codice tipo misura", le informazioni relative agli aspetti legati alla gestione del rischio alluvioni, il tipo e la descrizione della misura. Le misure del PGRA sono raggruppate in misure M2, M3, M4 e M5:
 - al gruppo di misure M2 appartengono le misure M21, M23 e M24 che sono dette misure di prevenzione perché agiscono sul valore e sulla vulnerabilità degli elementi esposti al rischio attraverso: la regolamentazione delle attività di trasformazione e dell'uso del suolo; interventi per la riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti: misure di adattamento (flood proofing); la sorveglianza del territorio: ricognizione periodica del territorio e dello stato delle opere di difesa finalizzato alla definizione di interventi di manutenzione e

sistemazione; il miglioramento dei modelli di valutazione della pericolosità e del rischio di alluvione;

- al gruppo di misure M3 appartengono le misure M31, M32, M33, M34 e M35 che sono dette misure di protezione perché agiscono sulla probabilità, cioè sulla pericolosità di alluvione, attraverso: la riduzione delle portate nelle reti di drenaggio naturale o artificiale, il potenziamento della capacità di infiltrazione, realizzazione e/o ripristino dei sistemi naturali di ritenzione delle acque e infrastrutture verdi o blu; i programmi di intervento di manutenzione del territorio.

Infine viene descritto lo stato dell'arte delle principali azioni avviate/concluse dall'Autorità di Bacino Distrettuale della Sicilia per attuare le seguenti misure di prevenzione (M2), di cui alla tabella 1, durante il I ciclo del PGRA.

MISURE	STATO
<p>ITH_ITR191_WFD_A9Re: Definizione del Piano di Gestione dei Rischi da inondazione secondo la Direttiva 2007/60/CE</p>	<p>Conclusa per il I Ciclo Completato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e l'individuazione delle Aree a potenziale rischio significativo di alluvioni (APSEFR) ai sensi degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2007/60/CE. • Elaborazione delle Mappe della pericolosità di alluvione e del rischio di alluvioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2007/60/CE. <p>Avviata per il II Ciclo</p>
<p>ITH_ITR191_FD_111: Regolamentazione attività di trasformazione e di uso del territorio (divieti ed attività esercitabili)</p>	<p>Conclusa per il I Ciclo con l'approvazione del PGRA del Distretto Idrografico della Sicilia, e quindi delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), con DPCM n. 49 del 07/03/2019, con cui sono regolamentate le attività di trasformazione e di uso del territorio nelle aree a pericolosità di alluvione</p>
<p>ITH_ITR191_FD_111: Regolamentazione attività di trasformazione e di uso del territorio (divieti ed attività esercitabili)</p> <p>ITH_ITR191_WFD_E10Re: Adeguamento e applicazione delle norme di attuazione dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico</p> <p>ITH_ITR191_WFD_E14Re: Predisposizione ed applicazione di misure e indirizzi di pianificazione</p>	<p>Le tre misure sono in fase avanzata di attuazione per il I ciclo del PGRA in quanto sono in fase avanzata di aggiornamento le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI.</p> <p>le novità che saranno introdotte dalle nuove NTA del PAI: aggiornamento del Capitolo 11- <i>Norme di attuazione della Relazione Generale - Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Siciliana</i> per adeguare l'impianto normativo regionale ai principi generali fissati dalla normativa statale di settore e dal PGRA, e razionalizzare le procedure amministrative relative al PAI nelle sue diverse articolazioni (geomorfologia, idraulica e morfodinamica costiera), eliminando le incertezze e le incongruenze rilevate in fase applicativa e facendo salve le parti della stessa Relazione Generale che non è necessario modificare prioritariamente. Il testo delle Norme è composto da una parte generale che, sotto forma di articolato, individua i contenuti, gli obiettivi, le procedure e le indicazioni metodologiche da seguire, e da quattro Appendici in cui vengono indicate le documentazioni e i relativi contenuti tecnici necessari per le procedure di aggiornamento PAI e per gli studi di compatibilità geomorfologica, idraulica e di morfodinamica costiera.</p> <p>A supporto di quanto dovrebbe essere previsto dalle nuove NTA del PAI è stato emanato l'Atto di indirizzo del Segretario Generale (prot. 6834 del 11 ottobre 2019) avente ad oggetto "Attuazione delle misure della Pianificazione distrettuale relativa all'applicazione dei principi di invarianza idraulica –</p>

<p><i>urbanistica, per la difesa dalle inondazioni</i></p>	<p><i>indirizzi applicativi” con cui sono state date alcune prime indicazioni, agli Enti Locali della Sicilia e ai vari Dipartimenti dell’amministrazione regionale competenti in materia, al fine di dare attuazione alla misura di regolamentazione del PGRA finalizzata all’attuazione del principio di invarianza idraulica e/o idrologica delle trasformazioni urbanistiche e all’adozione delle tecniche di drenaggio urbano sostenibile (SUDS). Si evidenzia infatti che il PGRA ha classificato tale misura come prioritaria e ha previsto che la sua attuazione sia garantita dai comuni ed interessa l’intero territorio regionale.</i></p>												
<p><i>ITH_ITR191_FD_131:</i> <i>Sorveglianza del territorio: ricognizione periodica del territorio e dello stato delle opere di difesa finalizzato alla definizione di interventi di manutenzione e sistemazione</i></p> <p><i>ITH_ITR191_FD_133:</i> <i>Programma degli interventi di manutenzione del territorio</i></p>	<p>In attuazione delle due misure del I ciclo del PGRA, è stato emanato il seguente atto di indirizzo e i seguenti programmi di manutenzione sul demanio idrico fluviale:</p> <p>1) Atto di indirizzo del Segretario Generale (Prot. 5750 del 17 settembre 2019) avente ad oggetto <i>“Attività di prevenzione e gestione del rischio idraulico – Obblighi dei soggetti proprietari e/o gestori di attraversamenti e manufatti sul demanio idrico Fluviale – Direttiva”</i>.</p> <p>2) Programma degli interventi di manutenzione straordinaria con i seguenti interventi ritenuti prioritari</p> <table border="1" data-bbox="582 907 1417 1512"> <thead> <tr> <th>Denominazione intervento di manutenzione straordinaria</th> <th>Bacino idrografico/Area territoriale in cui ricade l'intervento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lavori di riefficientamento del Torrente Mazzarrà per tratti la cui estensione complessiva è di circa 12,5 km</td> <td>Bacino idrografico del torrente Mazzarrà (010)</td> </tr> <tr> <td>Lavori di riefficientamento del Fiume Milicia per tratti la cui estensione complessiva è di circa 14,5 km</td> <td>Bacino idrografico del fiume Milicia (035)</td> </tr> <tr> <td>Lavori di riefficientamento del Vallone Cefalà per tratti la cui estensione complessiva è di circa 4 km</td> <td>Area territoriale tra il bacino idrografico del fiume Milicia e il fiume Eleuterio (036)</td> </tr> <tr> <td>Lavori di riefficientamento del Fiume Delia a valle della Diga Trinità per tratti la cui estensione complessiva è di circa 15,7 km</td> <td>Bacino idrografico del fiume Arena (054)</td> </tr> <tr> <td>Lavori di riefficientamento del Fiume Carboj a valle e a monte della Diga Arancio per tratti la cui estensione complessiva è di circa 4,8 km</td> <td>Bacino idrografico del fiume Carboj (059)</td> </tr> </tbody> </table> <p>3) Il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, nell’ambito delle competenze sulla programmazione degli interventi sull’argomento <i>che riguarda “L’individuazione dei siti prioritari su cui intervenire per la cura e la pulizia, il taglio della vegetazione in alveo e sulle sponde, nonché delle alberature deperienti, allo scopo di mantenere in buono stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico”</i> ha predisposto un elenco di interventi prioritari da effettuare sulle vasche di dissipazione delle dighe e un elenco dei siti su cui insistono gli impianti della rete di monitoraggio a valle delle dighe.</p>	Denominazione intervento di manutenzione straordinaria	Bacino idrografico/Area territoriale in cui ricade l'intervento	Lavori di riefficientamento del Torrente Mazzarrà per tratti la cui estensione complessiva è di circa 12,5 km	Bacino idrografico del torrente Mazzarrà (010)	Lavori di riefficientamento del Fiume Milicia per tratti la cui estensione complessiva è di circa 14,5 km	Bacino idrografico del fiume Milicia (035)	Lavori di riefficientamento del Vallone Cefalà per tratti la cui estensione complessiva è di circa 4 km	Area territoriale tra il bacino idrografico del fiume Milicia e il fiume Eleuterio (036)	Lavori di riefficientamento del Fiume Delia a valle della Diga Trinità per tratti la cui estensione complessiva è di circa 15,7 km	Bacino idrografico del fiume Arena (054)	Lavori di riefficientamento del Fiume Carboj a valle e a monte della Diga Arancio per tratti la cui estensione complessiva è di circa 4,8 km	Bacino idrografico del fiume Carboj (059)
Denominazione intervento di manutenzione straordinaria	Bacino idrografico/Area territoriale in cui ricade l'intervento												
Lavori di riefficientamento del Torrente Mazzarrà per tratti la cui estensione complessiva è di circa 12,5 km	Bacino idrografico del torrente Mazzarrà (010)												
Lavori di riefficientamento del Fiume Milicia per tratti la cui estensione complessiva è di circa 14,5 km	Bacino idrografico del fiume Milicia (035)												
Lavori di riefficientamento del Vallone Cefalà per tratti la cui estensione complessiva è di circa 4 km	Area territoriale tra il bacino idrografico del fiume Milicia e il fiume Eleuterio (036)												
Lavori di riefficientamento del Fiume Delia a valle della Diga Trinità per tratti la cui estensione complessiva è di circa 15,7 km	Bacino idrografico del fiume Arena (054)												
Lavori di riefficientamento del Fiume Carboj a valle e a monte della Diga Arancio per tratti la cui estensione complessiva è di circa 4,8 km	Bacino idrografico del fiume Carboj (059)												
<p><i>ITH_ITR191_FD_113:</i> <i>Delimitazione delle Fasce di pertinenza fluviale</i></p>	<p>In attuazione di tale misura del I ciclo del PGRA l’AdB Sicilia ha ritenuto necessario emanare le <i>“Prime direttive per la determinazione dell’ampiezza dell’alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d’uso di cui all’art. 96, lett. f, del R.D. 523/1904”</i> in modo da garantire una</p>												

	univoca e coerente applicazione delle disposizioni del R.D. 523/1904 in occasione dell'emanazione dei provvedimenti autorizzativi e/o repressivi.
<p>ITH_ITR191_FD_113: <i>Delimitazione delle Fasce di pertinenza fluviale;</i></p> <p>ITH_ITR191_FD_141: <i>Miglioramento dei modelli di valutazione della pericolosità e di rischio;</i></p> <p>ITH_ITR191_FD_211: <i>Misure per la riduzione delle portate nelle reti di drenaggio naturale o artificiale, potenziamento della capacità d'infiltrazione, realizzazione e/o ripristino dei sistemi naturali di ritenzione delle acque e infrastrutture verdi o blu</i></p>	<p>Il Dirigente Generale dell'ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia hanno firmato nel dicembre 2019 la convenzione per l'attuazione del progetto "Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia - Misure di prevenzione tese a supportare ed ottimizzare la pianificazione di gestione, la programmazione e realizzazione degli interventi di cui al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni". La convenzione è stata successivamente approvata con decreto direttoriale prot. n. 15093 del 02/03/2020.</p> <p>In particolare il progetto dovrà prevedere l'effettuazione di adeguati studi così composti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indagini di campo, analisi conoscitive e studi geomorfologici. È prevista l'esecuzione di indagini in campo per la caratterizzazione del sistema fluviale (rilievi topografici delle sezioni trasversali dell'alveo, determinazione sperimentale delle caratteristiche granulometriche dell'alveo, costruzione del catasto delle opere idrauliche, definizione delle tendenze evolutive dell'alveo e delle forme fluviali, individuazione preliminare delle fasce fluviali e di pertinenza fluviale sulla base di criteri geomorfologici, analisi delle condizioni d'uso del suolo e caratterizzazione della componente naturale, ricostruzione confini del demanio fluviale); 2. Analisi idrologica e idraulica. Saranno determinate le portate al colmo di piena mediante l'applicazione di adeguati strumenti modellistici che includeranno il trasporto solido, la definizione delle fasce fluviali e di pertinenza fluviale sulla base di criteri geomorfologici e idraulici, analisi idrologiche e idrauliche per la definizione dei piani di laminazione; 3. Quadro d'insieme. Saranno valutate le condizioni attuali di sicurezza del sistema difensivo e dell'assetto ecologico del sistema fluviale in relazione agli obiettivi di protezione e gestione del rischio del PGRA.
<p>ITH_ITR191_FD_141: <i>Miglioramento dei modelli di valutazione della pericolosità e di rischio</i></p>	<p>Gli Accordi di collaborazione previsti dal D.A. 7/9/2015, come modificato dal D.A. n. 123 del 12/04/2017, tra l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e le Università degli Studi di Catania, Messina, Palermo e l'ENEA consentirà di riavviare e dare piena attuazione alla misura tesa a supportare e ottimizzare la pianificazione di gestione e la programmazione e realizzazione degli interventi del PGRA.</p> <p>Tali accordi di collaborazione, prevedono lo sviluppo e l'approfondimento dei seguenti temi di ricerca:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Studi e ricerche: valutazione dell'impatto dei cambiamenti climatici sull'idrologia di piena; 2) Studi e ricerche: analisi di efficienza e di affidabilità di opere di difesa, conseguente modellistica di allagamento e valutazione del rischio residuale; valutazione della dinamica morfologica dei corsi d'acqua; valutazione dell'efficacia delle misure di gestione naturalistica; 3) Studi e ricerche: Valutazione di pericolosità e rischio da colate detritiche e correnti iperconcentrate; modellazione dei fenomeni idraulici in piccoli bacini fortemente antropizzati; 4) Studi e ricerche: valutazione di pericolosità e rischio in ambiente urbano con il supporto di strumenti modellistici di simulazione delle aree allagate per l'aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio;

	<p>5) Studi e ricerche: valutazione delle aree di possibile innesco di colate detritiche e influenza sul reticolo idrografico;</p> <p>6) Studi e ricerche: tecniche di telerilevamento per la valutazione dei cambiamenti di uso del suolo e per l'analisi delle fasce fluviali;</p> <p>7) Studi e ricerche per l'individuazione delle aree di propensione al dissesto geomorfologico;</p> <p>8) Studi e ricerche per l'acquisizione dei dati sulle dinamiche dei litorali, per l'aggiornamento del PAI coste della Regione Siciliana e per la valutazione del fabbisogno dei sedimenti per il ripristino delle condizioni di equilibrio dei litorali.</p>
<p>ITH_ITR191_FD_142: <i>Aggiornamento mappe pericolosità: Estensione degli studi a tutte le aree d'attenzione</i></p>	<p>il D.A. n. 123/2017 ha aggiornato l'elenco dei comuni con siti di attenzione ed aree a rischio idraulico non conformi alla Direttiva 2007/60/CE per i quali è necessario un approfondimento degli studi idrologici e idraulici. Questa Autorità di Bacino ha in fase di definizione la procedura aperta per l'affidamento dell'incarico dei servizi di studio dei siti di attenzione prioritari per dissesto idraulico a valere sui fondi del piano di azione e coesione PAC Nuove azioni – Azione 5. B.6.</p>

VALUTATO che, nella richiesta di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art 12 del D.Lgs 152/2006, n° 16203 del 19/11/2020, il Proponente, per alcuni aspetti ambientali e previsionali, rimanda al **Rapporto Ambientale** redatto nel Luglio 2018 nell'ambito del Processo di VAS attuato al I ciclo di Pianificazione;

che con riferimento a detto Rapporto Ambientale:

- lo stesso ha recepito le raccomandazioni e le osservazioni contenute nel parere motivato positivo espresso con DM n. 58 del 14 marzo 2017 dall'Autorità Competente (MATTM e MiBACT). In tal modo la nuova valutazione degli impatti significativi sull'ambiente è stata presa in considerazione in fase di rielaborazione e prima dell'approvazione finale del PGRA;
- gli atti normativi applicati nella procedura VAS del PGRA sono stati:
 - Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;
 - Attuazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;
 - Direttiva 2003/4/CE “sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”;
 - Direttiva 2003/35/CE “partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale”.
 - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152 (“Norme in materia ambientale”);
 - Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n°4 (“Modifiche al D. Lgs. 3 aprile 2006, n°152”);
 - DM N.58 del 14 marzo 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), integrato dal parere prot. n.22287 del 28 dicembre 2016 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT).

RICORDATO che:

- con nota 22049 del 30/08/2019, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha precisato che nei casi di riesame e aggiornamento dei PGA “il comma 6 dell'art. 12, allo scopo di realizzare un coordinamento ed economia di giudizi, prevede che la verifica di assoggettabilità a VAS, o la VAS che abbia ad oggetto modifiche a piani e programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità, o alla VAS, si debba limitare ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano

- stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati”;
- la verifica di assoggettabilità a VAS viene effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;
 - che detti criteri di cui all'Allegato 1, sono articolati in base:

1) alle caratteristiche del Piano ed in particolare:

- ✓ se stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; come influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- ✓ se è pertinente per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- ✓ se vi sono pertinenti problemi ambientali e se è quantitativamente rilevante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;

2) alle caratteristiche degli effetti e delle aree potenzialmente interessate ed in particolare:

- ✓ probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- ✓ carattere cumulativo degli effetti;
- ✓ natura transfrontaliera degli effetti;
- ✓ rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- ✓ entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- ✓ valore e vulnerabilità dell'area interessata a causa: i) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; ii) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; iii) dell'utilizzo intensivo del suolo;
- ✓ effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Tenuto conto delle osservazioni, espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006, da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale e di seguito sintetizzate negli aspetti di maggior rilievo ai fini del presente parere:

Oss. n.	Ente - Soggetto	Prot MATTM/Data	Argomenti delle osservazioni
1	Osservazioni SCA della Regione Siciliana – Dipartimento Ambiente	n° 0101622 04/12/2020	Rileva che il R.P. risulta privo dei contenuti di cui all'allegato 1 del D. Lgs 152/2006
2	Riscontro a nota dell'assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana N°0101622 del 04/12/2020	n° 0102365 07/12/2020	Si riscontra l'osservazione del Dipartimento Ambiente precisando che quando richiesto nell'allegato I del D. Lgs. 152/2006 è contenuto nel Rapporto Ambientale elaborato per la VAS del PGRA I ciclo approvato con DPCM n. 49 del 07/03/2019 e che viene richiamato in toto nella richiesta di Verifica di Assoggettabilità. Sulla base delle considerazioni sulle minime variazioni introdotte nel PGRA II ciclo rispetto alla precedente edizione e delle conclusioni contenute nel Rapporto Preliminare l'Autorità di bacino ha proposto all'Autorità competente di escludere dalla procedura di VAS il Primo aggiornamento del distretto idrografico della Sicilia.
3	Osservazioni Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (RiA)	n° 0000123 04/01/2021	si rappresenta che laddove gli interventi previsti nell'ambito delle misure specifiche del Piano di Gestione Rischio Alluvioni del Distretto idrografico della Sicilia ricadano anche all'interno dei SIN di Gela, Biancavilla, Priolo o Milazzo, ogni attività che interessi le matrici ambientali suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda dovrà essere preventivamente comunicata a questa Divisione al fine di verificare che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area e non causino un incremento della contaminazione accertata.
			In merito alle modificazioni apportate al piano del precedente ciclo, sia il Rapporto Preliminare sia la Relazione metodologica del PGRA non forniscono informazioni in merito all'entità, in termini di estensione areale, delle integrazioni apportate (aree a pericolosità del tratto terminale del fosso Acqualavite, i siti d'attenzione provenienti dai PAI ai quali, peraltro, non sono associati tempi di ritorno, nuove aree provenienti dalla segnalazione dei comuni), che, in prima analisi, apparrebbero non sostanziali. Il capitolo sul monitoraggio delle misure del piano di primo ciclo (che costituisce i tre quarti dell'intero documento) è una minuziosa rassegna dello stato di attuazione di ciascuna misura, ma risulta carente di un quadro di sintesi che possa illustrare l'avanzamento nel suo complesso. Utilizzando spesso dei rimandi al Rapporto Ambientale del piano del primo ciclo, nel documento, in particolare, non sono specificati:

4	Osservazioni Direzione Generale per la Sicurezza del suolo e dell'Acqua	n° 2021/0002063 12/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> • gli obiettivi del piano nell'ambito territoriale di competenza con il loro inquadramento nel contesto normativo; • l'analisi delle potenziali pressioni ambientali delle misure di piano; • i numerosi soggetti competenti in materia ambientale (si fa un cenno alle modalità con le quali sono stati individuati, ma non è dato di sapere quali siano); • le aree protette che possono essere coinvolte dall'attuazione del piano; • i riferimenti in merito all'eventuale procedura VInCA; • gli strumenti di pianificazione e di programmazione e le loro correlazioni con il PGRA, nonché degli altri strumenti di pianificazione di settore pertinenti al piano ai fini dell'analisi di coerenza esterna (nel capitolo 5 si aggiorna il quadro degli strumenti di pianificazione indicati nel Rapporto Ambientale del primo ciclo di pianificazione con il Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria e del Piano Territoriale Regionale (PTR); non viene però data alcuna valutazione delle possibili interferenze con questi i piani ed in particolare, considerato il settore di interesse, con il PTR). • Non sono presenti, inoltre, nella Relazione Preliminare, gli opportuni richiami agli esiti della procedura VAS del precedente ciclo di pianificazione (parere motivato favorevole, parere di esclusione alla procedura di assoggettabilità), così come le informazioni sul recepimento delle eventuali raccomandazioni espresse dal parere, con le iniziative attuate. • Si segnala, quale aspetto particolarmente problematico, che il Rapporto preliminare sembra ignorare i rapporti intercorrenti tra il PGRA e il Piano di Gestione delle Acque (PGA), di cui alla direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE (DQA) • Inoltre, sembra non essere presente alcuna menzione ad alcuni importanti elementi di coordinamento inter-pianificatorio, come la condivisione della base di conoscenze, la definizione dell'ordine di priorità delle misure (anche sulla base della valutazione del loro impatto sullo stato dei corpi idrici, al fine di ridurre i potenziali conflitti fra le misure strutturali individuate e gli obiettivi ambientali per i corpi idrici), la valutazione delle interazioni tra le misure del PGRA e di quelle del PGA, il monitoraggio dell'attuazione delle misure alla luce degli obiettivi ambientali definiti dal PGA. • Si segnala, come particolarmente rilevante a questo proposito, il già richiamato tema delle esenzioni ai sensi dell'art. 4.7 della DQA, secondo cui è possibile autorizzare una nuova modifica/alterazione/ attività sostenibile di sviluppo umano (come, per esempio, determinati interventi
---	---	--------------------------------------	---

			per la gestione del rischio di alluvioni) anche qualora questa comporti il deterioramento o comprometta il raggiungimento dello stato/potenziale buono del corpo idrico, ove sussista, in particolare, l'impossibilità, per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, di utilizzare altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale.
5	Osservazioni Regione Siciliana - Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali-Catania	n° 0007694 11/01/2021	Preso atto che le misure previste dal Piano sono esclusivamente non strutturali e che nel Piano stesso si includerà una procedura per la verifica della sostenibilità ambientale delle eventuali misure strutturali che scaturiranno nel corso degli studi sui cambiamenti climatici a che si rendessero comunque Indispensabili, non ritiene necessario sottoporre a procedura di VAS il Piano in oggetto. Si precisa nella fase di progettazione dei singoli interventi e di attuazione del PGRA dovrà essere approfondita l'analisi di coerenza del PGRA e dei singoli interventi programmati con il Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella Provincia di Catania.
6	Regione Siciliana - Servizio 2 - Assetto del Territorio Riscontro nota prot. n. 725 del 14/01/2021 Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali-Messina	n° 0008113 27/01/2021	Questa Autorità di Bacino ritiene che il parere espresso da codesta Soprintendenza sulla base delle seguenti motivazioni e cioè che il Piano è volto principalmente a: <ul style="list-style-type: none"> • ridurre le conseguenze negative per la salute umana nonché a ridurre i possibili danni all'ambiente, al patrimonio culturale e alle attività economiche connesse con i fenomeni in questione; • assicurare una migliore integrazione con la pianificazione territoriale e paesaggistica non sia adeguatamente motivato in quanto tali temi sono stati approfonditi nel Rapporto Ambientale elaborato per la VAS del PGRA del I ciclo che è stato approvato con DPCM n. 49 del 07/03/2019. Si rappresenta altresì che le variazioni apportate al PGRA del II ciclo sono minime rispetto alla precedente edizione come descritto nel Rapporto Preliminare di cui in oggetto, pubblicato sia sul sito web di questa Autorità che sul portale delle valutazioni ambientali del MATTM.
7	Regione Siciliana - Servizio 2 - Assetto del Territorio		Allega osservazioni Soprintendenza già pubblicati sul sito
8	Regione Siciliana - Servizio 2 - Assetto del Territorio		Risponde ad ARPA su dove trovare la documentazione relativa al testo finale del PRGA con le prescrizioni a suo tempo previste dal DM n°58 del 14/03/2017

	Riscontro nota ARPA		
9	Osservazioni ARPA Sicilia	n° 0010515 02/02/2021	In base a quanto disposto dall'art. 12 Verifica di assoggettabilità del D. Lgs. 152/2006, considerando il carattere di natura strategica del PGRA; considerando che le modifiche apportate al Piano riguardano l'aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio senza modifiche nell'analisi dei possibili impatti ambientali e degli indicatori di monitoraggio ambientale contenuti nella VAS del 1° ciclo di programmazione e considerando, infine, che l'approvazione del 1° ciclo è recente essendo avvenuta in ritardo rispetto ai tempi previsti (2019), <u>a parere della scrivente Agenzia la procedura di VAS può concludersi alla fase preliminare.</u>
10	Regione Siciliana – Servizio 2 – Assetto del Territorio Chiarimenti Osservazioni SUA del 12/01/2021*	n° 0015784 16/02/2021	Al fine di fornire un chiarimento su quanto rilevato dalla Direzione Generale SUA, si fa presente che le informazioni mancanti sono in realtà già contenute nella Valutazione Globale Provvisoria del maggio 2020 e nel Rapporto Ambientale VAS del PGRA 1° Ciclo di Pianificazione, che non si sono precedentemente trasmesse, per non appesantire il corpo del testo del Rapporto Preliminare del 2020, ma che adesso si allegano alla presente nota (<u>Allegato 1 - "Valutazione Globale Provvisoria maggio 2020, comprendente n. 3 mappe "Confronto mappe di pericolosità I e II ciclo" e il "Report sulle Mappe di pericolosità di alluvione del I e del II ciclo": Allegato 2 - "Rapporto Ambientale- PGRA 1° Ciclo di Pianificazione" luglio 2018 e Allegato 3 "Analisi Costi-Benefici. Valutazione del danno atteso" (Allegato C) del PGRA 1° Ciclo di Pianificazione)</u> per facilitare la lettura coordinata tra il Rapporto Preliminare e tale documentazione. <i>*Il dettaglio dei chiarimenti sulle osservazioni SUA viene riportato a seguire</i>
11	Osservazioni Libero Consorzio Comunale di Siracusa – X Settore	n° 0021933 03/03/2021	Non vi sono osservazioni e ritiene non sia necessario assoggettare il Piano in oggetto al procedimento di VAS.

CONSIDERATO che:

Con riferimento alle osservazioni espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 l'AdB della Sicilia ha prodotto le seguenti controdeduzioni con riferimento a quanto osservato dal MATTM-CRESS

Osservazioni del MATTM-CRESS Prot. Nr.2063 del 12-01-2021 (Rapporto Preliminare VAS - Novembre 2020)	Risposta dell'Autorità di Bacino (Rapporto Preliminare VAS)
In merito alle modificazioni apportate al piano del precedente ciclo, sia il Rapporto Preliminare sia la Relazione metodologica del PGRA non forniscono informazioni in merito all'entità, in termini di estensione areale, delle integrazioni apportate (aree a pericolosità del tratto terminale del fosso Acqualavite, i siti d'attenzione provenienti dai PAI ai quali, peraltro, non sono associati tempi di ritorno, nuove aree provenienti dalla segnalazione dei comuni), che, in prima analisi, apparrebbero non sostanziali.	Come indicato a pag. 6 del Rapporto Preliminare, le modifiche apportate al PGRA del precedente Ciclo sono state riportate nelle tre mappe, una per ogni tempo di ritorno, denominate <i>Confronto mappe di pericolosità I e II ciclo</i> allegate alla Valutazione Globale Provvisoria (VGP, del maggio 2020). Inoltre, le estensioni areali di tali modifiche sono contenute nel <i>Report sulle Mappe di pericolosità di alluvione del I e del II ciclo</i> allegato alla sopraccitata VGP.
Il capitolo sul monitoraggio delle misure del piano di primo ciclo (che costituisce i tre quarti dell'intero documento) è una minuziosa rassegna dello stato di attuazione di ciascuna misura, ma risulta carente di un quadro di sintesi che possa illustrare l'avanzamento nel suo complesso.	Come indicato a pag. 8 del Rapporto Preliminare il monitoraggio delle misure dovrà essere effettuato utilizzando la piattaforma web ReNdiS. In attesa che venga completata tale attività, lo stato di avanzamento delle misure del PGRA è stato descritto in maniera discorsiva senza presentare un quadro di sintesi.

Utilizzando spesso dei rimandi al Rapporto Ambientale del piano del primo ciclo, nel documento, in particolare, non sono specificati: <ul style="list-style-type: none"> • gli obiettivi del piano nell'ambito territoriale di competenza con il loro inquadramento nel contesto normativo; • l'analisi delle potenziali pressioni ambientali delle misure di piano; • i numerosi soggetti competenti in materia ambientale (si fa un cenno alle modalità con le quali sono stati individuati, ma non è dato di sapere quali siano); • le aree protette che possono essere coinvolte dall'attuazione del piano; • i riferimenti in merito all'eventuale procedura VInCA; • gli strumenti di pianificazione e di programmazione e le loro correlazioni con il PGRA, nonché degli altri strumenti di pianificazione di settore pertinenti al piano ai fini dell'analisi di coerenza esterna (nel capitolo 5 si aggiorna il quadro degli strumenti di pianificazione indicati nel Rapporto Ambientale del primo ciclo di pianificazione con il Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria e del Piano Territoriale Regionale (PTR); non viene però data alcuna valutazione delle possibili interferenze con questi i piani ed in particolare, considerato il settore di interesse, con il PTR). 	I continui rimandi al Rapporto Ambientale del I° Ciclo (luglio 2018) sono stati utilizzati in ragione del fatto che il Rapporto Preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12, comma 1, per avviare la procedura di assoggettabilità a VAS, dovesse affrontare esclusivamente le modifiche introdotte rispetto al PGRA del I° Ciclo . Infatti, come indicato a pag. 3 del Rapporto Preliminare, il comma 6 dell'art. 12 del d.lgs. 152/2006 prevede che: <i>“la verifica di assoggettabilità a VAS o la VAS che abbiano ad oggetto modifiche di piani e programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS si debba limitare ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati?”</i> . Di seguito si indicano, per ognuno dei temi non approfonditi nel Rapporto Preliminare, i corrispondenti paragrafi del Rapporto Ambientale (RA) del PGRA I° Ciclo in cui tali temi sono stati già affrontati: <ul style="list-style-type: none"> • Gli obiettivi del piano sono indicati al par. 2.7 “Obiettivi strategici e sub-obiettivi del PGRA”; • L'analisi delle potenziali pressioni ambientali delle misure di piano è indicata al par. 5.2 “Analisi degli effetti ambientali possibili del progetto di piano”; • L'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA), individuati secondo le modalità indicate a pag. 3 del Rapporto Preliminare, è stato allegato alla “Richiesta di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa al piano PGRA II ciclo (Piano di gestione del rischio di alluvioni – Dir. 2007/60/CE – D.Lgs. 49/2010) ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.152/2006” prot. 16203 del 19/11/2020 che questa Autorità di Bacino Distrettuale ha già inviato all'Autorità Competente (MATTM DG CRESS); • Le valutazioni sulle aree protette coinvolte dall'attuazione del piano sono le stesse di cui al par. 5.2 (RA del PGRA I° Ciclo) a prescindere dalla presenza dei nuovi siti introdotti nell'aggiornamento del Piano; • I riferimenti in merito all'eventuale procedura VInCA sono indicati al cap. 6 Studio di incidenza VInCA (RA I° Ciclo);
---	--

Osservazioni del MATTM-CRESS Prot. Nr.2063 del 12-01-2021 (Rapporto Preliminare VAS - Novembre 2020)	Risposta dell'Autorità di Bacino (Rapporto Preliminare VAS)
	<ul style="list-style-type: none"> • Per quanto riguarda le possibili interferenze con i piani indicati al cap. 5 del Rapporto Preliminare (pag. 28) si ribadisce che: <ol style="list-style-type: none"> 1) per il Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria, come già indicato nel paragrafo 2.11.1.8 del Rapporto Ambientale del PGRA I ciclo, si rappresenta che per le finalità dello strumento non si rilevano evidenti relazioni con il PGRA; 2) il Piano Territoriale Urbanistico Regionale (PTUR), come indicato al paragrafo 3.5.1.6 del Rapporto Ambientale del PGRA I° Ciclo, non è stato ancora redatto. La legge regionale n. 19 del 13/08/2020 <i>Norme del governo del territorio</i> (GURS n. 44 del 21/08/2020, S.O.) prevede che invece del PTUR venga redatto il Piano Territoriale Regionale (PTR). Considerato che la sopracitata legge regionale è di recente emanazione neanche tale Piano è stato ancora redatto per cui non è possibile effettuare alcuna valutazione delle possibili interferenze tra tale Piano e il PGRA.
<p>Non sono presenti, inoltre, nella Relazione Preliminare, gli opportuni richiami agli esiti della procedura VAS del precedente ciclo di pianificazione (parere motivato favorevole, parere di esclusione alla procedura di assoggettabilità), così come le informazioni sul recepimento delle eventuali raccomandazioni espresse dal parere, con le iniziative attuate.</p>	<p>Nel Rapporto Preliminare non sono presenti gli opportuni richiami agli esiti della procedura VAS del precedente ciclo di pianificazione in quanto le informazioni relative al recepimento delle osservazioni di cui al parere motivato dell'Autorità Competente per la VAS (DM MATTM-MiBACT n. 58 del 14 marzo 2017) sono state inserite nel Rapporto Ambientale (Luglio 2018), allegato al PGRA I° Ciclo approvato con DPCM n. 49 del 07/03/2019.</p>
<p>Si segnala, quale aspetto particolarmente problematico, che il Rapporto preliminare sembra ignorare i rapporti intercorrenti tra il PGRA e il Piano di Gestione delle Acque (PGA), di cui alla direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE (DQA). In particolare, in merito agli obiettivi ambientali fissati dalla DQA, non risulta, all'interno del Rapporto, alcun riferimento all'inclusione di tali obiettivi nel piano né, quindi, alla previsione di azioni integrate o di attenuazione degli eventuali effetti negativi delle misure di piano sui corpi idrici, ad esempio tramite l'inclusione di misure cosiddette win-win (come le <i>Natural Water Retention Measures</i>) o di interventi integrati per la mitigazione del rischio idraulico e per il miglioramento morfologico ed ecologico dei corpi idrici per mezzo del programma di gestione dei sedimenti.</p>	<p>I rapporti intercorrenti tra il PGRA e il Piano di Gestione delle Acque (PGA) sono stati affrontati nel Rapporto Ambientale del PGRA I° Ciclo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) al par. 2.3 “Rapporto tra direttiva alluvioni 2007/60/CE e direttiva quadro acque 2000/60/CE e tra Piano di gestione del rischio di alluvioni e Piano di gestione acque”; 2) al par. 2.7 “Obiettivi strategici e sub-obiettivi del PGRA”, in particolare si fa riferimento ai sub-obiettivi 2 e 3 del contesto idrosfera della tabella 2.1 “Obiettivi del PGRA”.
<p>Inoltre, sembra non essere presente alcuna menzione ad alcuni importanti elementi di coordinamento inter-pianificatorio, come la condivisione della base di conoscenze, la definizione dell'ordine di priorità delle misure (anche sulla base della valutazione del loro impatto sullo stato dei corpi idrici, al fine di ridurre i potenziali conflitti fra le misure strutturali individuate e gli obiettivi ambientali per i corpi idrici), la valutazione delle interazioni tra le misure del PGRA e di quelle del PGA, il monitoraggio dell'attuazione delle misure alla luce degli obiettivi ambientali definiti dal PGA.</p>	<p>Gli elementi di coordinamento inter-pianificatorio sono descritti al già citato par. 2.3 del Rapporto Ambientale del PGRA I° Ciclo. Il coordinamento tra PGRA e PGA si è concretizzato attraverso la formazione di un quadro conoscitivo condiviso e l'integrazione degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE nella pianificazione del PGRA. Inoltre, la definizione delle misure del PGRA promuove interventi e tecniche che non comportano un peggioramento della qualità morfologica dei corsi d'acqua e della naturalità degli ambienti fluviali. Infine, il PGRA I° Ciclo individua come prioritarie le misure di gestione naturalistica e conferma in generale le misure già individuate nel PGA.</p>
<p>Alla luce delle considerazioni sopra riportate, risulta dunque fondamentale che all'interno del Rapporto siano opportunamente indagati i rapporti tra il piano alluvioni e il piano di gestione delle acque, effettuando una analisi degli interventi pianificati nel PGRA, delle loro possibili alternative e una valutazione economica costi-benefici delle misure individuate, al fine di ridurre al minimo la conflittualità tra l'obiettivo di protezione dalle alluvioni di cui alla direttiva 2007/60/CE e gli obiettivi ambientali della 2000/60/CE.</p>	<p>Il PGRA non prevede interventi di tipo strutturale ma soltanto misure di gestione naturalistica delle piene in linea con le misure del PGA. Inoltre, in attesa che il MATTM definisca una metodologia sull'analisi costi-benefici delle misure di Piano da applicare a scala nazionale, nel PGRA I° Ciclo è stata comunque messa a punto una metodologia per la valutazione del “danno atteso” a seguito di fenomeni alluvionali descritta nell'elaborato “Analisi Costi-Benefici. Valutazione del danno atteso” (Allegato C) del Piano.</p>

Osservazioni del MATTM-CRESS Prot. Nr.2063 del 12-01-2021 (Rapporto Preliminare VAS - Novembre 2020)	Risposta dell'Autorità di Bacino (Rapporto Preliminare VAS)
<p>Si segnala, come particolarmente rilevante a questo proposito, il già richiamato tema delle esenzioni ai sensi dell'art. 4.7 della DQA, secondo cui è possibile autorizzare una nuova modifica/alterazione/ attività sostenibile di sviluppo umano (come, per esempio, determinati interventi per la gestione del rischio di alluvioni) anche qualora questa comporti il deterioramento o comprometta il raggiungimento dello stato/potenziale buono del corpo idrico, ove sussista, in particolare, l'impossibilità, per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, di utilizzare altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale. E' infatti del tutto evidente come la corretta individuazione di eventuali interventi, nel piano alluvioni, rilevanti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 4.7 della direttiva quadro acque potrebbe comportare una significativa riduzione o perfino, in taluni casi, l'annullamento dei conflitti potenzialmente sussistenti tra gli obiettivi della direttiva acque 2000/60/CE e quelli della direttiva alluvioni 2007/60/CE.</p>	<p>Come per l'osservazione precedente si ribadisce che il PGRA non prevede interventi di tipo strutturale ma soltanto misure di gestione naturalistica delle piene in linea con le misure del PGA e pertanto non possono sussistere eventuali conflitti fra gli obiettivi della direttiva quadro acque 2000/60/CE e della direttiva alluvioni 2007/60/CE.</p>

PREMESSO che

- nel capitolo 3.1 del R.P. sono descritti gli aggiornamenti apportati al PGRA e che l'unica modifica consiste nel riesame e aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvione del PGRA relativa al II ciclo di pianificazione (2015-2021), conclusa con la delibera n. 5 del 24/04/2020 del Comitato Istituzionale Permanente (CIP) *“Presca d’atto delle mappe di pericolosità di alluvioni e degli shapefile relativi al rischio previste dall’art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e della relativa relazione metodologica”* e con la successiva pubblicazione delle mappe sul sito istituzionale dell’AdB, di cui alla nota prot. n. 6034 del 8/05/2020 relativa alla comunicazione di avvenuta pubblicazione delle su citate mappe sul sito istituzionale dell’AdB. In particolare sono state introdotte anche:

1. le aree aventi i requisiti dettati dalla Direttiva Alluvioni che, come descritto successivamente, corrispondono alle aree a pericolosità individuate per i tre scenari corrispondenti ai tempi di ritorno di 50, 100 e 300 anni nell’ambito dello studio idraulico bidimensionale per l’aggiornamento del PAI del tratto terminale del fosso Acqualavite ricadente nell’area territoriale tra il bacino idrografico del f. San Bartolomeo e Punta di Solanto (046);
2. i Siti d’attenzione (aree a cui non è associato in modo rigoroso un livello di probabilità/tempo di ritorno) provenienti dal PAI;
3. le nuove aree provenienti dalle segnalazioni dei Comuni ai fini dell’aggiornamento del PAI idraulico. Le aree di cui ai punti 2 e 3 sono state inserite cautelativamente nello scenario di alta probabilità (T=50 anni) a cui corrisponde un livello di pericolosità di alluvioni pari a P3. Inoltre si evidenzia che non tutti i Siti d’attenzione del PAI idraulico sono stati presi in considerazione in quanto sono state escluse le aree al di sotto di 25.000 m² ad esclusione dei siti ricadenti nel comune di Messina.

La distinzione tra le aree del PGRA I ciclo e quelle del PAI è rappresentata in ambiente GIS. Si evidenzia comunque che, dall’insieme delle perimetrazioni provenienti dal PAI o segnalate dai Comuni ai fini dell’aggiornamento del PAI idraulico, l’unica area a pericolosità idraulica ad avere i requisiti dettati dalla Direttiva Alluvioni (tirante e velocità della corrente idrica) è l’area a pericolosità perimetrata in corrispondenza al tratto terminale del fosso Acqualavite, ricadente nell’area territoriale (046) tra il bacino del fiume S. Bartolomeo e Punta di Solanto. Tale area di limitata estensione superficiale pari a: 2,72 ha per lo scenario avente tempo di ritorno T=50 anni; 5,54 ha per lo scenario con T=100 anni e 6,18 ha per lo

scenario con T=300 anni, è limitrofa all'areale a pericolosità relativa al tratto terminale del fosso Guidaloca, anch'essa ricadente nell'area territoriale 046 e già presente nel PGRA – I ciclo, quindi già sottoposta alla procedura di VAS nell'aprile 2018 in occasione della predisposizione della revisione dei documenti del PGRA per ottemperare alle osservazioni sulla VAS contenute nel parere positivo motivato di cui al DM MATTM-MiBACT n. 58 del 14/03/2017.

Le restanti perimetrazioni della pericolosità che non hanno i su citati requisiti richiesti dalla Direttiva Alluvioni e che sono ricadenti nei Comuni Prioritari di cui al Decreto Assessoriale (Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente) del 07/09/2015, è previsto vengano aggiornate attraverso studi idraulici, da elaborare nell'ambito dell'affidamento di servizi di consulenza per il quale è in itinere la predisposizione del relativo bando di gara, finalizzati all'esecuzione di studi e progetti a valere sul Piano di Azione e Coesione (PAC) III Fase "Misure anticicliche e nuove azioni" – Azione 5.B.6 "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico";

- con riferimento al monitoraggio dello stato di attuazione delle misure del PGRA, l'AdB Sicilia ha aderito all'invito ad utilizzare l'apposita interfaccia raggiungibile mediante la sezione "Monitoraggio PGRA" della piattaforma web ReNDiS, e che nel RP in attesa di avvalersi della citata piattaforma web, ha riportato lo stato di attuazione delle misure in occasione della stesura della *Valutazione Preliminare Provvisoria* relativa al II ciclo di pianificazione.

Il criterio generale di fondo seguito prevede l'individuazione a scala di bacino di un sistema combinato di misure di prevenzione, di protezione, di preparazione e di protezione civile.

Le misure strutturali riprendendo quanto già indicato dal PAI comprendono quegli interventi di ingegneria idraulica tradizionale che agiscono sulla pericolosità degli eventi di piena tramite l'aumento della capacità idraulica del corso d'acqua (arginature, ricalibrature, rettifiche) o la riduzione della massima portata (diversivi o scolmatori, serbatoi di laminazione, casse d'espansione).

Gli interventi non strutturali sono finalizzati a ridurre le conseguenze della piena e tendono ad evitare o ridurre l'impatto e i danni attraverso operazioni sia di carattere preventivo che di gestione del decorso degli eventi di piena.

CONSIDERATO che, con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'allegato I del D.LGS 152/06

- in base all'art.12 comma 1 del Dlgs 152/2016, il comma 6 specifica che la verifica di assoggettabilità a VAS relativa a modifiche di piani e programmi ovvero a loro strumenti attuativi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati;
- la verifica di assoggettabilità deve essere svolta sulla base dei criteri riportati nell'allegato I -PARTE II del D. Lgs 152/2006, i quali hanno sostanzialmente lo scopo di accertare la significatività degli impatti sull'ambiente ingenerati dall'attuazione di P/P e costituiscono gli elementi di cui tener conto sia nell'analisi delle caratteristiche generali dello strumento in termini di rilevanza e pertinenza rispetto agli altri piani e alle problematiche ambientali, sia in quella degli impatti e delle aree che da tali impatti possono essere interessate;
- l'AdB, così come rappresentato nella richiesta di avvio del procedimento, oltre al Rapporto Preliminare e all'elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) rimanda, al Rapporto Ambientale di cui alla procedura di VAS del PGRA approvato con DPCM n. 49 del 07/03/2019 per: biodiversità e aree protette; sintesi interazione tra PGRA ed il contesto ambientale e scenari previsionali (l'evoluzione probabile dello stato dell'ambiente, con e senza l'attuazione del piano).

RILEVATO che, con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'allegato I del D.LGS 152/06:

- ✓ **Relativamente all'approfondimento del quadro di riferimento ambientale a livello di distretto e all'influenza su altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati:**

con riferimento al Rapporto tra il PGRA e i Piani di Bacino per l'assetto Idrogeologico viene evidenziato che, per quanto riguarda la mitigazione del rischio idraulico, il Piano prevede l'attuazione di misure strutturali e non strutturali. In particolare quest'ultime comprendono misure di regolamentazione dell'uso del territorio, la delimitazione delle fasce fluviali, l'attività di previsione e sorveglianza, il mantenimento delle condizioni di assetto del territorio. L'AdB osserva che il PGRA opererà in raccordo con i PAI ribadendo le misure non strutturali da questi previste nell'ambito di un complessivo processo di aggiornamento e riorganizzazione. Per quanto riguarda le misure strutturali, il PGRA farà prioritariamente ricorso a misure NWRM di cui alla guida della Commissione Europea (Misure di Ritenzione Naturale delle Acque in Europa, 2014) valutando, di volta in volta, l'adeguatezza della scelta del mix di interventi sulla scorta di uno studio di fattibilità. La priorità sarà data quindi alle misure di gestione naturale delle piene e/o alle "infrastrutture verdi" e "blu" che forniscono soluzioni, a volte, alternative (quali le opere di prevenzione di frane e alluvioni), a volte complementari, più efficaci e meno impattanti di quelle fornite dalle tradizionali "infrastrutture grigie" (realizzate prevalentemente in cemento e altri materiali inerti). Ulteriore elemento di raccordo e di continuità tra i due strumenti pianificatori è relativo al principio già affermato nel PAI riguardante la "Programmazione degli interventi" secondo cui per l'attuazione degli interventi si prevede la loro programmazione a scala di bacino. Tale principio trova una sua esplicitazione negli studi di fattibilità previsti dal PGRA proprio per la programmazione degli interventi;

- ✓ **per quanto attiene le possibili interferenze con gli strumenti di pianificazione l'AdB segnala che rispetto al contenuto del Rapporto Ambientale 2018:**

- si è fatto riferimento agli strumenti di Pianificazione regionali che attualmente si è verificato essere ancora in vigore ad eccezione del *Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria*;
- si segnala l'aggiornamento del paragrafo 3.5.1.6 del Rapporto Ambientale relativo al *Piano Territoriale Urbanistico (PTU)*. In tale paragrafo si faceva riferimento alla legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 attualmente abrogata e sostituita dalla legge n. 19 del 13 agosto 2020 *Norme del governo del territorio* (GURS n. 44 del 21/08/2020, S.O.). La legge non prevede più la redazione del *PTU* ma del *Piano Territoriale Regionale (PTR)* con valenza paesaggistica che nel normare processi di trasformazione urbana e territoriale persegue obiettivi di sostenibilità ambientale in linea con il PGRA. Infatti all'art. 3 sancisce che tra i principi generali su cui devono essere svolte le funzioni di governo del territorio ci sia il rispetto del principio *di sostenibilità e consumo di suolo tendente a zero*; inoltre in particolare la legge all'art. 5 stabilisce che la regione siciliana persegue l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050, secondo i principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, prevedendo per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica *il riuso di edifici, aree e infrastrutture e la rigenerazione del territorio urbanizzato*. Tali principi vengono ripresi all'art. 34 che disciplina più in dettaglio le modalità per il contenimento del consumo di suolo;

- ✓ **relativamente al rapporto tra PGRA e PGA:**

la Direttiva 2007/60/CE si inserisce nel grande sistema di tutela e gestione della matrice ambientale “acqua” delineato dalla Direttiva Quadro 2000/60/CE con l’obiettivo di portare gli stati membri a dotarsi di strumenti avanzati per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni volti a ridurre le conseguenze negative.

Nel Rapporto Ambientale 2018 viene stabilito un coordinamento tra i due Piani che è conseguito a vari livelli, in particolare:

- il PGRA recepisce l’attuale base conoscitiva del vigente PGDI tenendo conto degli obiettivi di qualità in essa definiti e la completa con ulteriori informazioni più specifiche in relazione alle finalità della Direttiva 2007/60;
- la definizione delle misure del PGRA si basa sulla prioritaria promozione di interventi e tecniche che non comportano un peggioramento della qualità morfologica dei corsi d’acqua e della naturalità degli ambienti fluviali, conseguendo in tal modo l’integrazione degli obiettivi della Direttiva 2000/60;
- il PGRA individua come prioritarie le misure di gestione naturalistica e conferma in generale le misure già individuate nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico e in particolare quelle di gestione naturalistica.

Si definisce quindi che il PGRA farà prioritariamente ricorso a misure di protezione NWRM di cui alla guida della Commissione Europea (Misure di Ritenzione Naturale delle Acque in Europa, 2014) valutando, di volta in volta, l’adeguatezza della scelta del mix di interventi sulla scorta di uno studio di fattibilità.

La priorità sarà data quindi alle misure di gestione naturale delle piene e/o alle “infrastrutture verdi” e “blu” che forniscono soluzioni, a volte, alternative (quali le opere di prevenzione di frane e alluvioni), a volte complementari, più efficaci e meno impattanti di quelli forniti dalle tradizionali “infrastrutture grigie” (realizzate prevalentemente in cemento e altri materiali inerti);

- ✓ **relativamente alla pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali e in particolare per promuovere lo sviluppo sostenibile:** è evidente come il tema oggetto del PGRA contribuisce in modo sostanziale a ridurre i danni ambientali e con una ricaduta molto ampia in termini di ripercussioni sull’ambiente. La finalità stessa del Piano, come peraltro affermato nel Rapporto Preliminare, sviluppa una strategia che, in ottemperanza alla Direttiva 2007/60/CE ed al D. Lgs. 49/2010, attua una gestione integrata dei rischi di alluvioni al fine di pervenire alla riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni sul territorio del distretto Idrografico, in linea anche con la Direttiva 2000/60/CE e con il D. Lgs. 152/2006;
- ✓ **per quanto riguarda la coerenza del PGRA con il quadro di sostenibilità definito a livello internazionale ed europeo** il Rapporto Ambientale evidenzia la coerenza con quanto introdotto dalla Strategia per lo sviluppo sostenibile dell’UE COM (2001) 0264. In particolare i principi di sostenibilità, applicati al PGRA, devono portare al rispetto dello sviluppo sostenibile, enunciato in termini generali dall’art. 3 quater del D. Lgs. n. 152/2006, che prevede:
 - la garanzia che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;
 - che la Pubblica Amministrazione privilegi, sulle proprie scelte, la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale;
 - che venga individuato un equilibrato rapporto tra le risorse da risparmiare e quelle da trasmettere, nell’ambito delle risorse ereditate, perché le dinamiche della produzione e del consumo prevedano la salvaguardia ed il miglioramento dell’ambiente applicando il principio di solidarietà;

- la salvaguardia degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.

✓ **per quanto attiene gli obiettivi strategici del PGRA:**

gli obiettivi del Piano definiti dalla Direttiva sono perseguiti tralucando alcuni obiettivi generali a livello di distretto idrografico di seguito enunciati:

- ridurre l'esposizione e la vulnerabilità degli elementi a rischio;
- promuovere il miglioramento continuo del sistema conoscitivo a valutativo della pericolosità e del rischio;
- assicurare l'integrazione dell'obiettivi della Direttiva Alluvioni con gli obiettivi di tutela ambientale della Direttiva Quadro sulle acque e della Direttiva Habitat;
- promuovere tecniche d'intervento compatibili con la qualità morfologica dei corsi d'acqua e i valori naturalistici e promuovere la riqualificazione fluviale;
- promuovere pratiche di uso sostenibile del suolo con particolare riguardo alla trasformazioni urbanistiche perseguendo il principio di invarianza idraulica.

Assieme a tali obiettivi generali sono stati individuati alcuni obiettivi strategici volti a definire un sistema gestionale che garantisca l'efficace attuazione delle misure. A tal riguardo sono individuati i seguenti obiettivi di sistema:

- migliorare l'efficacia della pianificazione urbanistica;
- potenziare la risposta pubblica;
- perseguire efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;

sono individuati gli obiettivi strategici che consistono nella riduzione del rischio per le quattro tipologie di elementi esposti: salute umana, attività economiche, patrimonio culturale, ambiente e quindici Sub-Obiettivi, così suddivisi: due per la salute umana, sette per l'ambiente due per il patrimonio culturale e quattro per le attività economiche;

- ✓ **relativamente alla pertinenza dei problemi ambientali del Piano:** ricordiamo, coerentemente con i principi stessi della VAS che le "Linee Guida CE- Attuazione della Direttiva 2001/42/CEE", includono, oltre ai problemi ambientali che Piani o Programmi contribuiscono ad acuire o che causano loro stessi, includono anche quelli per i quali i Piani o Programmi "*... contribuiscono a risolverli, ridurre o evitarli*".

Ricordiamo a tal proposito che il PGRA è lo strumento mediante il quale perseguire la riduzione degli impatti negativi delle alluvioni sulla salute, l'economia e l'ambiente, nonché favorire, a valle di un evento alluvionale, una tempestiva ricostruzione e valutazione post-evento;

- ✓ **relativamente alla rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale:**

il Rapporto Ambientale evidenzia come il PGRA attua la Direttiva 2007/60/CE ed è coordinato con il PGA di cui alla Direttiva 2000/60/CE e la complessità gestionale dell'insieme di azioni che concorrono al raggiungimento della finalità stessa del piano:

- salvaguardare la vita umana e il territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
- ridurre il rischio di alluvioni attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici, ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi;
- mantenere, monitorare e presidiare i sistemi fisico/ambientali;
- tutelare e valorizzare i beni ambientali, le aree protette, i beni culturali, storici e paesaggistici.

Viene inoltre evidenziato che il PGRA, è coerente con quanto introdotto da:

- d. lgs 156/2006, rispetto agli obiettivi ambientali;
- strategia Tematica per la Protezione del Suolo dell'Unione Europea COM (2006) 231 e 232;

- strategia sui cambiamenti climatici fino al 2020 e oltre COM (2007) 2;
 - strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC);
 - elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.
- ✓ **Per le caratteristiche degli effetti e delle aree potenzialmente interessate**, negli elementi specificati per tale criterio nell'Allegato 1 del Rapporto Ambientale,
- ✓ **Caratteristiche degli impatti e delle aree:**

vengono illustrati i contenuti previsti al punto e) dell'allegato VI del D.Lgs. 152/2006: "Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;" . Gli obiettivi di sostenibilità vengono così individuati:

1. Tutela della salute umana dalle conseguenze negative delle alluvioni - OS1
2. Tutela delle attività economiche dalle conseguenze negative delle alluvioni - OS2
3. Tutela del patrimonio culturale dalle conseguenze negative delle alluvioni - OS3
4. Tutela dell'ambiente dalle conseguenze negative delle alluvioni - OS4

In apposite tabelle vengono evidenziati quali obiettivi del PGR possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali di sostenibilità:

- cambiamenti climatici (CC) ed energia pulita;
- trasporti sostenibili;
- consumo e produzioni sostenibili;
- conservazione e gestione delle risorse naturali;
- salute pubblica;
- inclusione sociale e demografia;
- povertà mondiale e sfide dello sviluppo.

Vengono illustrati i contenuti previsti al punto f) dell'allegato VI del D.Lgs. 152/2006: "Possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi" .

La valutazione è di carattere generale tenuto conto delle misure e azioni pianificate e per le quali al momento non sono previste né le specifiche tipologie d'intervento né l'ubicazione spaziale. Queste sono rinviate ad un successivo momento attuativo con riferimento agli specifici strumenti attuativi, quali piani, programmi e studi di fattibilità, i quali presenteranno un livello di dettaglio idoneo per effettuare valutazioni specifiche che saranno oggetto di ulteriori procedure di VAS e di VIA così come previsto dal Piano stesso. Per ciascuna misura o azione è stata effettuata una valutazione dei possibili impatti sulle varie componenti ambientali. Valutando altresì il tipo di impatto (diretto o indiretto, cumulativo, temporaneo o permanente). La valutazione è stata effettuata per le misure di prevenzione e protezione mentre per le misure di protezione civile tutte di tipo non strutturale immateriale pianificate ai sensi si è considerato che esse non determinano alcun impatto sulle componenti ambientali. Gli indicatori di contesto e sostenibilità sono stati integrati nelle matrici di impatto delle misure del PGR. La valutazione degli indicatori nel tempo consentirà anche di valutare l'impatto quantitativo degli interventi adottati a scala di bacino idrografico. Per le sole misure di "prevenzione" del Piano (cod. da 1.1.1. ad 1.5) ai suddetti indicatori di contesto saranno inoltre affiancati i seguenti indicatori di processo (Tab. 8.1):

- N. strumenti urbanistici adeguati ai principi di invarianza idraulica;
- N. programmi di manutenzione adottati / N. interventi realizzati;
- N. corsi d'acqua studiati in cui sono definite le fasce fluviali;
- N. di studi di fattibilità adottati / N. interventi realizzati;
- normativa per l'attuazione di misure per evitare la localizzazione di nuovi o ulteriori elementi vulnerabili in aree soggette a inondazione;
- N. mappe di pericolosità elaborate;
- N. linee guida emanate;
- N. progetti di ricerca effettuati;
- N. ricognizioni periodiche effettuate;
- N. interventi di riequilibrio idromorfologico e funzionale dei corsi d'acqua;
- N. piani di reti ecologiche approvati;
- N. contratti di fiume attivati.

VALUTATO che:

- il PGRA relativo al I ciclo di pianificazione (2011-2015) è stato sottoposto positivamente alla procedura VAS e successivamente è stato approvato con DPCM n. 49 del 07/03/2019;
- che le modifiche apportate al Piano riguarderanno l'aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio relative ad aree a pericolosità:
 - di limitata estensione, aventi i requisiti della Direttiva Alluvioni (tirante e velocità della corrente idrica), che riguardano in particolare il tratto terminale del fosso Acqualavite, ricadente nell'area territoriale (046) tra il bacino idrografico del fosso S. Bartolomeo e Punta di Solanto;
 - provenienti da segnalazioni da parte dei Comuni e dal PAI vigente (Siti di Attenzione) alle quali è stato associato un livello cautelativo di pericolosità idraulica molto elevato (P3), non derivante da uno studio idraulico. Pertanto dette aree saranno oggetto della misura specifica ***ITH_ITR191_FD_142: Aggiornamento mappe pericolosità: Estensione degli studi a tutte le aree d'attenzione***, già prevista dal PGRA – I ciclo, volta a definire i livelli di pericolosità e rischio idraulico e la loro estensione;
- che l'analisi dei possibili impatti ambientali effettuata recentemente (2018) per il primo ciclo di pianificazione non viene modificata dal limitato aggiornamento areale del Piano e che pertanto in rapporto a tale entità non vengono alterati gli eventuali effetti territoriali, ambientali, economici, sociali e sulla salute umana;
- che ai sensi dell'art. 54, comma 2-bis, della Legge 11 settembre 2020 n. 120 l'aggiornamento del PGRA non contempla misure in cui sono previsti progetti di cui agli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e che pertanto tale aggiornamento non comporta un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come ZPS e su quelli classificati come SIC;

VALUTATO che:

Con riferimento alle osservazioni espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006:

si rappresenta che laddove gli interventi previsti nell'ambito delle misure specifiche del Piano di Gestione Rischio Alluvioni del Distretto idrografico della Sicilia ricadano anche all'interno dei SIN di Gela, Biancavilla, Priolo o Milazzo, ogni attività che interessi le matrici ambientali suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda dovrà essere preventivamente comunicata a questa Divisione al fine di verificare che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area e non causino un incremento della contaminazione accertata.

Con riferimento alle osservazioni della Direzione Generale per la Sicurezza del suolo e dell'Acqua, (prot. n° 2021/0002063 del 12/01/2021), quelle relative alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali-Messina nota (prot. n° 725 del 14/01/2021), alla nota dell'assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana (prot. n° 0101622 del 04/12/2020) e all'ARPA Sicilia (prot. n° n° 0010515 del 02/02/2021, l'AdB Sicilia ha prodotto riscontro, che chiarisce, in particolare, la necessità di integrare le osservazione fatte con quanto contenuto nel Rapporto Ambientale di conclusione della procedura VAS primo ciclo redatto nel luglio 2018.

Con riferimento ai criteri individuati per la determinazione dei possibili effetti significativi dell'Allegato I alla Parte II del D. Lgs.152/2006:

come evidenziato nel Rapporto Preliminare, rispetto a tale verifica si ha un riscontro positivo di tutti i criteri di cui all'Allegato I relativi alle caratteristiche del Piano per la natura stessa di queste tipologie di Piano che si pongono quali quadro di riferimento per progetti ed altre attività e influenzano/indirizzano altri piani o programmi. In relazione a tale aspetto è opportuno sottolineare la necessità di aggiornamento rispetto al realizzando Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria;

- per quanto riguarda la verifica degli impatti e delle aree, la rilevata e valutata notevole genericità e per alcuni temi e componenti ambientali rilevanti, la scarsa o totale assenza di valutazione ambientale del Rapporto Preliminare, viene compensata dall'esplicito rimando al Rapporto Ambientale di VAS, di recente stesura, che assicura l'approfondimento valutativo dei potenziali effetti derivati dall'aggiornamento in quanto ricadenti in tipologie di azioni già considerate;
- gli effetti del Piano sono genericamente valutati di natura positiva nel contribuire al soddisfacimento degli obiettivi ambientali; con particolare riferimento alle aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale, gli effetti positivi del Piano limitano gli effetti delle alluvioni nelle zone perimetrate a rischi;

Tutto ciò premesso e considerato

LA COMMISSIONE TECNICA PER LA VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS

ACCERTA E VALUTA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento e secondo le disposizioni di cui al Titolo II della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 che il ***Piano di gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico della Sicilia - II Ciclo non determina potenziali impatti ambientali significativi aggiuntivi a quelli valutati e in corso di monitoraggio ed è pertanto escluso dall'assoggettabilità a VAS con le seguenti prescrizioni necessarie:***

IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA - II CICLO, DOVRÀ INTEGRARE I PROPRI CONTENUTI COME DI SEGUITO INDICATO:

1. sviluppare una migliore integrazione tra la pianificazione di settore e, in particolare, le modalità di

interrelazione e di integrazione tra il Piano in esame e il Piano di Gestione delle Acque (PGA), al fine di conseguire obiettivi e risultati comuni attraverso iniziative e azioni sinergiche;

2. al fine di garantire una più efficace applicazione delle norme e dell'utilizzo delle cartografie presenti nel PAI, con le finalità legate soprattutto alla protezione della qualità delle acque, della biodiversità, delle aree protette, la pianificazione in materia ambientale e il rischio idraulico deve essere meglio disciplinata all'interno del PGRA per assurgere a "strumento finale" di riferimento sia per gli aspetti legati al rischio di alluvioni che per quelli che riguardano l'ambiente;
3. nelle more del completamento degli interventi strutturali e non strutturali predisporre e definire condizioni transitorie volte a mitigare gli effetti dannosi sul territorio e sui beni esposti con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità;
4. aggiornare e completare l'analisi di coerenza esterna anche considerando i regolamenti e gli strumenti pianificatori delle Aree protette interferite dal piano;
5. con riferimento al consumo del suolo, nelle successive fasi di pianificazione, è auspicabile un confronto con i dati più aggiornati riferiti al rapporto ISPRA;
6. con riferimento ai cambiamenti climatici, in relazione alla Direttiva 2007/60/CE e precisamente all'art.4, comma 2, è necessario fornire una valutazione dei rischi potenziali legata alle conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle alluvioni, attraverso:
 - mappe in scala appropriata del distretto idrografico comprendenti i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e, laddove esistono, delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l'utilizzo del territorio ed ogni informazione utile ad analizzare le aree a rischio (del I Ciclo, del II Ciclo e le modifiche), in modo da comprendere le variazioni apportate e la continuità tra il primo ciclo e il riesame;
 - descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato, qualora si ipotizzi che, in futuro, da eventi dello stesso tipo possano derivare notevoli conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche;

II SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PGRA 2021 DOVRA ASSICURARE:

- **si ritiene opportuno affidare alla fase del monitoraggio ambientale gli approfondimenti di alcuni aspetti connessi alla valutazione ambientale propedeutici al miglior indirizzo e re-indirizzo della strategia di intervento del Piano in oggetto anche attraverso il confronto costante e collaborativo delle diverse istituzioni coinvolte nei diversi ruoli a loro affidati nell'ambito del processo di VAS (a partire dalle funzioni per tale settore attribuite all'Autorità Competente per la VAS e all'Autorità responsabile del Piano anche con il contributo degli Enti con i quali sono in corso eventuali accordi di collaborazione).**

Tale confronto potrebbe utilmente essere supportato dall'istituzione di un "**Tavolo Tecnico di confronto permanente per l'Integrazione della Sostenibilità Ambientale e il Monitoraggio Ambientale**" utile all'avvio e al coordinamento sistematico delle attività di approfondimento valutativo, verifica e orientamento della fase attuativa in coordinamento e sinergia con le iniziative di cooperazione istituzionale già in atto per tale settore.

In tale ambito saranno condivise e svolte le seguenti attività:

- 1. Aggiornamento del Piano di Monitoraggio ambientale con l'individuazione:**

- ✓ delle aree di approfondimento e/o integrazione conoscitiva e di valutazione degli effetti ambientali allo scopo di approfondire e completare le analisi valutative di riferimento di cui al rapporto preliminare con particolare attenzione alla valutazione di quelli cumulativi che potrebbero derivare dall'attuazione delle misure del Piano in aree già interessate dalla presenza di altre infrastrutture e/o di misure previste da altri piani e dall'attività sinergica di più misure del PGRA-SICILIA nella stessa area;
- ✓ di un aggiornamento ed integrazione degli indicatori individuati; degli obiettivi e azioni oggetto di monitoraggio e aggiornamento dei dati delle principali componenti ambientali analizzate;
- ✓ delle modalità di integrazione delle diverse iniziative, portali-banche dati informativi avviate nell'ambito delle attività di Distretto con particolare attenzione alla interrelazione tra il PGRA e il PdG Acque;
- ✓ di attività per l'elaborazione di "Criteri per l'Attuazione" relativa agli interventi con particolare riferimento alle misure strutturali con preferenza per l'utilizzo delle infrastrutture verdi e alle migliori soluzioni progettuali, in grado di limitare /eliminare le interferenze con le aree di valore naturale, paesaggistiche e antropico di rilevante interesse pubblico, se presenti;
- ✓ della definizione delle modalità con le quali, al verificarsi di situazioni di criticità/difformità, rispetto a quanto evidenziato nel Rapporto Preliminare, dovranno essere predisposte idonee azioni correttive e di ri-orientamento del piano, secondo quanto disposto dall'art. 18 del D. Lgs 152/2006;
- ✓ della definizione delle modalità di reporting che diano **anche conto del rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni del presente parere.**

2. Nell'ambito del monitoraggio ambientale sarà inoltre necessario:

- ✓ verificare, a fronte degli esiti del monitoraggio, la necessità dell'implementazione di misure non strutturali previste in considerazione della priorità rispetto alle misure strutturali, anche al fine di attenuare, con il sistema di azioni sinergiche ed in particolare con le azioni di prevenzione e protezioni volte a regolamentare l'uso del suolo per la salvaguardia, miglioramento e riqualificazione degli habitat fluviali e costieri e delle aree protette, alla manutenzione e monitoraggio, gli effetti delle misure strutturali già individuate nei PAI vigenti;
- ✓ analizzare con maggior dettaglio gli eventi meteorologici estremi e il loro impatto sul sistema idrologico, l'evoluzione costiera, in relazione sia ai fenomeni di subsidenza attuali e futuri legati all'innalzamento del livello marino, con i riflessi sull'intero settore turistico, nonché svolgere un'analisi accurata di tutti questi aspetti che possono determinare possibili conseguenti rischi di calo della produttività agricola (salinizzazione dei suoli) e perdita degli ecosistemi naturali;
- ✓ coordinare e monitorare le iniziative sulle attività derivanti dalle progettazioni che interessano il tema del cambiamento climatico. In particolare si raccomanda, nell'applicazione delle misure di mitigazione / riduzione del rischio per la vita e/o la salute umana e di adattamento al cambiamento climatico, la collaborazione e la condivisione delle informazioni a tutti i livelli, mettendo al centro la collettività. Devono essere quindi previste opportune attività di conoscenza, istruzione, organizzazione dei cittadini e specifici sistemi di previsione e informazione;
- ✓ monitorare l'effettivo superamento delle criticità che hanno impedito l'attuazione delle misure previste e attuate in minima parte già nel precedente ciclo di programmazione, esplicitandone le

cause di problematicità e avviare, nel caso, ogni iniziativa utile alla loro definitiva soluzione;

- ✓ assicurare il completamento del monitoraggio anche per le misure ad oggi non monitorate;
- ✓ **sviluppare nel Monitoraggio una specifica attività relativa agli effetti dell'attuazione del Piano nelle aree della Rete Natura 2000 anche in relazione alle procedure di Valutazione di Incidenza attinenti alla successiva fase di valutazione;**
- ✓ **esplicitare gli esiti** in termini di efficacia ed efficienza delle misure adottate nel primo ciclo di pianificazione, così come le criticità e gli effetti ambientali, al fine di fornire i suggerimenti per il riesame del PGRA-SICILIA;

DOVRANNO, inoltre, essere recepite, anche tenendo conto delle controdeduzioni trasmesse dall'A dB Sicilia, le raccomandazioni e osservazioni pertinenti pervenute.